

28 NOV. 2025

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI INIZIATIVA CONSILIARE

N. P.C.I. 33675

OGGETTO: approvazione del Nuovo Regolamento per l'Arte di Strada di Roma Capitale

PREMESSO CHE:

Roma Capitale, nel quadro dei principi statuari che ne ispirano l'azione amministrativa, riconosce nella cultura e nell'arte non solo strumenti fondamentali per l'arricchimento individuale e collettivo, ma anche leve strategiche per lo sviluppo sociale, economico e turistico della città; e in tal senso, l'Amministrazione Capitolina si impegna a promuovere e sostenere tutte le forme di espressione artistica, valorizzandone la presenza nello spazio urbano e garantendone l'accessibilità diffusa;

le Linee programmatiche di mandato del Sindaco Roberto Gualtieri (2021–2026), approvate con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 106 del 19 novembre 2021, ribadiscono con forza l'intento di Roma Capitale di fare della cultura un volano di sviluppo sostenibile, intelligente e inclusivo, sottolineando l'importanza di un'offerta culturale ampia, articolata e capace di parlare a pubblici diversi – cittadini, operatori, turisti – promuovendo sinergie tra istituzioni, enti territoriali, operatori del settore e mondo associativo, con l'obiettivo di rafforzare il sistema culturale locale in una prospettiva di innovazione e resilienza;

in questo scenario, le Arti di Strada, intese come forme espressive che spaziano dalla performance teatrale alla musica dal vivo, dalla giocoleria all'acrobatica urbana, assumono un ruolo di primaria rilevanza per l'identità storica, culturale e simbolica della Capitale. Roma, crocevia di culture e custode di un patrimonio artistico millenario, riconosce nelle Arti di Strada un linguaggio contemporaneo e universale, capace di trasmettere visioni, valori e narrazioni, stimolando riflessione, inclusione e coesione sociale attraverso modalità espressive dirette, spontanee e accessibili a tutti;

le attività artistiche esercitate nello spazio pubblico, oltre a rappresentare una testimonianza viva del dinamismo culturale cittadino, costituiscono un'opportunità per numerosi artisti e artiste, il cui operato è da anni riconosciuto e apprezzato tanto dalla cittadinanza quanto dai visitatori italiani e internazionali. Queste pratiche contribuiscono in modo significativo a qualificare lo spazio urbano, trasformando strade e piazze in luoghi di incontro e partecipazione, rafforzando il legame tra arte e quotidianità, e offrendo un'esperienza culturale immediata, gratuita e profondamente inclusiva;

con Deliberazione n. 24 del 12 aprile 2012, l'Assemblea Capitolina ha approvato il "Regolamento per l'Arte di Strada", la cui competenza è attribuita al Dipartimento Attività Culturali;

alla luce dell'esperienza maturata, delle criticità rilevate e delle nuove esigenze di semplificazione amministrativa e trasparenza procedurale, si rende necessario procedere all'aggiornamento e alla riformulazione del Regolamento vigente;

l'obiettivo è rafforzare la coerenza normativa, garantire parità di trattamento, tutelare il diritto alla libera espressione artistica e favorire un ordinato e qualificato svolgimento delle attività su area pubblica, in armonia con le funzioni urbane e con le aspettative della comunità cittadina.

CONSIDERATO CHE:

in linea con quanto già attuato da altre città italiane, la revisione della Disciplina dell'Arte di Strada è stata avviata allo scopo di superare alcune criticità e soprattutto al fine di apportare delle novità migliorative per gli Artisti di Strada e la cittadinanza;

tra le principali criticità rappresentate al Dipartimento Attività Culturali si rilevano:

- 1) assenza di un sistema di turnazione per l'Occupazione di Suolo Pubblico degli Artisti di Strada che consenta a più Artisti di occupare i siti pubblici più ambiti.
L'art. 4, comma 3, del vigente Regolamento dispone che *“in tutte le altre strade o piazze per le quali non sono previste specifiche postazioni, l'esibizione per gli artisti di strada è complessivamente limitata a due ore nell'arco della stessa fascia oraria, antimeridiana e pomeridiana, e ad un solo luogo di esibizione nell'ambito del medesimo sito, anche se ad esibirsi siano artisti differenti e la successione degli stessi non sia continuativa”*;
poiché il testo non utilizza una terminologia univoca ma difforme quale “luogo di esibizione” “postazione” e “sito” lo stesso genera dubbi interpretativi sull'esatto significato da attribuire a detti concetti. A titolo d'esempio nell'ipotesi in cui Via dei Fori Imperiali sia identificabile come “sito” si potrebbe consentire lo svolgimento della performance ad un solo Artista;
- 2) assenza di regolamentazione dell'impatto acustico ambientale generato dall'Arte di Strada anche alla luce della Sentenza del TAR Lazio, n. 5494/2013, di annullamento della disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2 del Regolamento vigente nella parte in cui vieta in assoluto, l'utilizzo di strumenti a percussione di qualsiasi natura, nonché altri strumenti o attrezzature che per loro natura comportino disturbo alla quiete pubblica e il comma 2 dell'art. 11 in cui si consente il sequestro degli strumenti e degli amplificatori da parte della Polizia Locale;
- 3) assenza di un contingentamento e di una puntuale indicazione (mappatura) delle possibili postazioni per le esibizioni degli Artisti e la previsione delle attività in esse esercitabili estese a tutto territorio capitolino;
- 4) dubbi procedurali riguardo le competenze inerenti il rilascio del Nulla Osta all'Occupazione di Suolo Pubblico e assenza di un sistema di prenotazione delle postazioni dove svolgere l'Arte di Strada;
- 5) assenza di specifiche prescrizioni per la sicurezza, la sanità e l'ordine pubblico;

per tutto quanto sopra premesso, si è proceduto ad effettuare un'attività di *benchmarking* valutando i regolamenti sull'Arte di Strada adottati da altre città italiane, e in un'ottica generale di semplificazione dei procedimenti amministrativi collegati all'Arte di Strada che coinvolgono diverse Strutture capitoline, è stata ravvisata la necessità di ridefinire le procedure di cui trattasi anche al fine di una riduzione dei tempi procedurali;

tra le principali modifiche apportate al testo:

- è stato introdotto l'obbligo di turnazione: con la nuova disciplina viene previsto che gli artisti possano svolgere l'attività su differenti postazioni ed in base ad un definito criterio di turnazione (Art. 7 - *Fasce orarie e turnazioni*);
- si è provveduto a dare una maggior chiarezza espositiva al testo attraverso la riorganizzazione sistematica degli argomenti, l'eliminazione e l'aggiornamento delle terminologie e delle normative ormai superate, nonché l'introduzione di nuovi articoli quali controlli e sanzioni, e definizioni; ad esempio, è stata introdotta l'esatta definizione di “Area” e di “Postazione” (Art. 2 - *Definizioni*);
- relativamente all'impatto acustico ambientale è stata introdotta la mappatura completa di Roma Capitale da parte dei Municipi, in conformità alla *Zonizzazione acustica* del territorio Capitolino, al fine di individuare le Aree e l'esatta ubicazione delle Postazioni fisse per l'Arte di Strada; nello specifico è stato introdotto l'obbligo del rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale e delle disposizioni dettate dai competenti Organi di controllo; è stata, inoltre, prevista la suddivisione delle Aree in funzione dell'impatto acustico, distinguendole in:
 - 1) Aree senza particolari limitazioni;
 - 2) Aree sensibili distinte in tre classi di emissioni sonore;
 - 3) Aree interdette all'Arte di Strada;

le Aree sensibili sono ulteriormente distinte in:

- *Aree sensibili di Classe A*, ove sono consentite esibizioni senza alcuna emissione di suoni, sia musicali sia vocali (mimi, statue viventi e simili);
- *Aree sensibili di Classe B*, ove sono consentite esibizioni anche con strumenti acustici e/o parlate e/o cantate, senza l'ausilio di strumenti di amplificazione e in cui sono escluse le esibizioni con l'utilizzo di percussioni, strumenti a mantice e ottoni;

- *Aree sensibili di Classe C*, ove sono consentite esibizioni anche con l'utilizzo di impianti di amplificazione, di percussioni, strumenti a mantice e ottoni (Art. 2, comma 2);

- si è disposto che i Municipi definiscono le Aree e le Postazioni, di concerto con la Sovrintendenza Capitolina e sentito il competente Gruppo di Polizia Locale (Art. 3, comma 1) e, per le Aree sensibili – Classe C, acquisito, altresì, il parere del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti e Risanamento dagli inquinamenti acustici (Art. 3, comma 2);
- sono state modificate le fasce orarie (Art. 7, comma 1);
- sono state ridefinite le procedure inerenti la richiesta e il rilascio del Nulla Osta all'occupazione delle Postazioni (Art. 5 - *Nulla Osta all'occupazione della Postazione*);
- è stato previsto che l'Arte di Strada debba esercitarsi nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, garantendo che non risulti ostacolato l'accesso alle abitazioni, alle attività commerciali ed ai servizi (Art. 6, comma 2);
- è stata definita una distanza minima per l'esercizio dell'Arte di Strada dai luoghi di culto, scuole, ospedali, beni artistici e culturali, mentre non è consentito effettuare spettacoli con emissioni sonore nei vicoli e nelle vie di larghezza inferiore a 5 metri ed in corrispondenza degli esercizi commerciali, degli immobili pubblici, privati e delle finestre poste a mezzanino (art. 6, comma 3);
- è stato ridefinito il procedimento sanzionatorio che in caso di accertate infrazioni al Regolamento da parte degli Organi di controllo prevede, oltre le sanzioni pecuniarie, ulteriori provvedimenti che variano dalla sospensione dell'attività alla cancellazione dal registro in base alla gravità dell'infrazione (art. 8 - *Controlli e sanzioni*).

È stato previsto, inoltre, che:

- l'oggetto dell'esibizione non possa essere rappresentativo di ideologie razziste, sessiste, xenofobe, incitare all'odio e alla violenza e in generale andare contro i principi della Costituzione (Art. 6, comma 5);
- che l'Artista è responsabile della pulizia dello spazio utilizzato e della rimozione di eventuali rifiuti (Art. 6, comma 11);
- *“i Municipi, i competenti Uffici dell'Amministrazione Capitolina e gli Organi di controllo, per ragioni contingenti adeguatamente motivate e/o in caso di comprovate emergenze o per la concomitanza con particolari eventi o manifestazioni, possono limitare o inibire temporaneamente l'esercizio dell'Arte di Strada in determinate Aree o Postazioni...”* (Art. 3, comma 7);

sono pervenuti al Dipartimento Attività Culturali i seguenti riscontri, relativamente alla definizione delle mappe delle Aree e delle Postazioni:

- Municipio Roma I, nota prot. CA 130386 del 22 luglio 2025, pervenuta al Dipartimento Attività Culturali con prot. QD 29974 in pari data;
- Municipio Roma VIII, note prot. CM 70102 del 27 giugno 2025 e prot. CM 73154 del 7 luglio 2025, pervenute rispettivamente al Dipartimento Attività Culturali con prot. QD 26858/2025 e prot. QD 28125/2025;
- Municipio Roma IX, nota prot. CN 90683 del 30 giugno 2025, pervenuta al Dipartimento Attività Culturali con prot. QD 26992 in pari data;
- Municipio Roma XII, note prot. CQ 72497 del 20 giugno 2025, pervenuta al Dipartimento Attività Culturali con prot. QD 25763 del 30 giugno 2025;
- Municipio Roma XIII, note prot. CS 68107 del 27 giugno 2025 e prot. CS 84043 del 5 agosto 2025, pervenute rispettivamente al Dipartimento Attività Culturali con prot. QD 26702/2025 e prot. QD 31482/2025.

DATO ATTO

che la proposta in data _____ è stata trasmessa ai Municipi di Roma Capitale per l'espressione del parere dei relativi Consigli chiedendo in contemporanea l'aggiornamento del Piano di Settore;

che il presente atto è stato inviato per valutazioni ed eventuali osservazioni alle associazioni di categoria, richiedendo la formulazione di eventuali rilievi e/o modifiche _____;

che il presente atto è stato trasmesso ai Presidenti dei Municipi di Roma Capitale per l'espressione del parere da parte dei Consigli Comunali Municipali _____;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

per tutto quanto sopra premesso, che qui si intende integralmente richiamato:

di approvare il nuovo "Regolamento per l'Arte di Strada di Roma Capitale", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale come All. 1;

di abrogare, per effetto dell'approvazione di cui al punto precedente, la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 24 del 12 aprile 2012, che ha regolato la materia in argomento sino alla data del presente atto

~~di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000.~~

Giuseppe Battelli (BATTAGLIA, Pd)

Riccardo Corbucci (CORBUCCI, PD)

Ferraro Rocco (FERRARO LCA)

Alessandro Vignaroli (VIGNAROLI, PD)

ROMA



All. 1

**REGOLAMENTO PER L'ARTE DI STRADA
DI ROMA CAPITALE**



Sommaro

Articolo 1	<i>Principi e finalità</i>	pag. 2
Articolo 2	<i>Definizioni</i>	pag. 2
Articolo 3	<i>Individuazione delle Aree e delle Postazioni</i>	pag. 3
Articolo 4	<i>Registro dell'Arte di Strada – Iscrizione</i>	pag. 3
Articolo 5	<i>Nulla Osta all'occupazione della Postazione</i>	pag. 4
Articolo 6	<i>Obblighi e modalità di svolgimento dell'Arte di Strada</i>	pag. 4
Articolo 7	<i>Fasce orarie e turnazioni</i>	pag. 5
Articolo 8	<i>Controlli e sanzioni</i>	pag. 6
Articolo 9	<i>Disposizioni transitorie e finali</i>	pag. 6



Articolo 1 *Principi e finalità*

1. Roma Capitale riconosce, tutela e valorizza le libere espressioni artistiche e tutte le forme di arte e di creatività esercitate negli spazi pubblici, considerandole come patrimonio culturale immateriale, capace di favorire: l'incontro creativo tra persone, la ricerca e la sperimentazione di linguaggi, il confronto di esperienze innovative, l'affermazione di nuovi talenti, la rappresentazione di attività frutto di geniale ispirazione, l'aggregazione sociale e l'arricchimento culturale della collettività in quanto servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza geografica.
2. Il presente Regolamento reca la disciplina per l'esercizio dell'Arte di Strada nel territorio di Roma Capitale.
3. Sono escluse dalla disciplina dell'Arte di Strada di cui al presente Regolamento:
 - a) le attività che necessitano dell'Autorizzazione ai sensi dell'art. 68 e dell'art. 80 del T.U.L.P.S.;
 - b) le Arti Figurative, il cui Regolamento è stato da ultimo approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 2 maggio 2017.

Articolo 2 *Definizioni*

1. Per *Artisti/e di Strada* si intendono coloro che svolgono attività artistiche di tipo musicale, teatrale ed espressivo nel senso più ampio - quali acrobati/e, antipodisti, attori/trici, ballerini/e, burattinai/e, cantanti, cantastorie, cartomanti, clown, contorsionisti/e, danzatori/trici, equilibristi/e, fachiri, giocolieri, illusionisti, madonnari/e, maghi/e, mimi, mangiafuoco, marionettisti/e, musicisti/e, face artist, poeti/esse, raccontastorie, saltimbanchi, scultori/trici di palloncini o di sabbia, statue viventi, stornellatori/trici, suonatori/trici o categorie assimilabili - in spazi pubblici, in modo indipendente, estemporaneo e senza alcuna forma di contrattualizzazione, gratuitamente o ricevendo una libera offerta.
2. Per *Area* si intende una zona delimitata del territorio capitolino, anche di vasta estensione, ove è consentita o inibita l'Arte di Strada. Le *Aree* si distinguono in:
 - a) *Aree senza particolari limitazioni*;
 - b) *Aree sensibili*, ulteriormente distinte in:
 - i. *Aree sensibili di Classe A*, ove sono consentite esibizioni senza alcuna emissione di suoni, sia musicali sia vocali (mimi, statue viventi e simili) e nelle quali vige comunque l'obbligo del rispetto delle fasce orarie e delle Postazioni individuate;
 - ii. *Aree sensibili di Classe B*, ove sono consentite esibizioni anche con strumenti acustici - escluso l'utilizzo di percussioni, strumenti a mantice e ottoni - e/o parlate e/o cantate, senza l'ausilio di strumenti di amplificazione;
 - iii. *Aree sensibili di Classe C*, ove sono consentite esibizioni anche con l'utilizzo di impianti di amplificazione, di percussioni, strumenti a mantice e ottoni.
 - c) *Aree interdette all'Arte di Strada*.
3. Per *Postazione* si intende la delimitazione del luogo fisico, nell'ambito dell'*Area*, ove è consentito all'Artista di svolgere la propria esibizione.
4. Gli spettacoli degli/delle *Artisti/e di Strada* possono svolgersi, singolarmente o in gruppo, attraverso le seguenti modalità:
 - *a cerchio*: con il pubblico disposto in cerchio;
 - *a passaggio*: con il pubblico in movimento;



- *a posteggio*, ovvero i c.d. “posteggiatori/trici” che si esibiscono in prossimità degli spazi esterni a disposizione di ristoranti, bar, ecc.

Articolo 3

Individuazione delle Aree e delle Postazioni

1. I Municipi, su richiesta del Dipartimento Attività Culturali, di concerto con la Sovrintendenza Capitolina e sentito il competente Gruppo di Polizia Locale di Roma Capitale, definiscono, in conformità alla *Zonizzazione acustica* del territorio Capitolino adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 29 gennaio 2004, la mappa delle *Aree*, distinte secondo le tipologie indicate al precedente articolo 2, comma 2, con l’indicazione dell’esatta ubicazione di tutte le *Postazioni* individuate per il territorio di competenza.
2. I Municipi definiscono la mappa relativa alle *Aree sensibili* di *Classe C*, previa acquisizione del parere del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, in relazione alla geometria della zona urbana considerata.
3. All’interno delle *Aree senza particolari limitazioni* e delle *Aree sensibili*, i Municipi individuano le *Postazioni* ove possono esibirsi anche i gruppi.
4. Le mappe di cui al precedente comma 1 sono trasmesse al Dipartimento Attività Culturali per la predisposizione della proposta di Deliberazione di Giunta Capitolina recante l’approvazione delle *Aree* e delle *Postazioni*.
5. In caso di mancata trasmissione delle mappe, l’intero territorio municipale è considerato *Area senza particolari limitazioni* e rimangono in capo al Municipio l’onere e la responsabilità di organizzare l’Arte di Strada conformemente ai principi e alle prescrizioni del presente Regolamento.
6. I Municipi possono proporre un’integrazione delle *Aree* e delle *Postazioni* anche successivamente all’adozione della Delibera di cui al comma 4, con le procedure e le modalità indicate ai precedenti commi da 1 a 3.
7. I Municipi, i competenti Uffici dell’Amministrazione Capitolina e gli Organi di controllo possono, per ragioni contingenti adeguatamente motivate o in caso di comprovate emergenze o per la concomitanza con particolari eventi o manifestazioni, possono limitare o inibire temporaneamente l’esercizio dell’Arte di Strada in determinate *Aree* o *Postazioni*, informando preventivamente il Dipartimento Attività Culturali e dandone comunicazione nell’apposita sezione del sito web di Roma Capitale.

Articolo 4

Registro dell’Arte di Strada – Iscrizione

1. Per potersi esibire sul territorio di Roma Capitale l’Artista deve richiedere l’iscrizione nel Registro dell’Arte di Strada tenuto dal Dipartimento Attività Culturali.
2. La domanda di iscrizione è trasmessa al Dipartimento Attività Culturali attraverso apposita piattaforma telematica ovvero, nelle more dell’attivazione della stessa, con modalità alternative individuate dall’Ufficio competente.
3. La domanda di iscrizione, presentata attraverso la specifica modulistica, deve indicare:
 - a) generalità complete, indirizzo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica ed eventuale indirizzo *pec*;



- b) tipologia di attività che si intende svolgere tra quelle proposte nella modulistica; in caso siano indicate attività diverse da quelle proposte, l'Ufficio competente si riserva di valutare se siano assimilabili o meno a quelle dell'Arte di Strada;
 - c) impegno al rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, delle prescrizioni contenute nel Nulla Osta del Municipio e di quelle eventualmente impartite dai preposti Organi di controllo;
 - d) dichiarazione di aver preso visione della disciplina di cui al presente Regolamento in ogni sua parte;
 - e) dichiarazione di conoscere e rispettare le vigenti normative in materia di tutela della quiete pubblica e di inquinamento acustico e ambientale;
 - f) dichiarazione di non essere sottoposto alla pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui dall'art. 32 *ter* del Codice Penale.
4. Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:
 - a) copia di un valido documento di identità del richiedente;
 - b) idonea documentazione atta a dimostrare la regolare presenza sul territorio italiano in caso di Artisti/e stranieri non comunitari;
 5. L'Ufficio competente, verificata la regolarità e completezza dell'istanza presentata e della documentazione allegata, procede all'iscrizione nel Registro, dandone comunicazione al richiedente ai recapiti indicati nell'istanza.
 6. L'Artista può chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dal Registro dell'Arte di Strada.

Articolo 5

Nulla Osta all'occupazione della Postazione

1. L'Artista di Strada, una volta ricevuta la comunicazione di avvenuta iscrizione nel Registro, può richiedere il Nulla Osta all'occupazione della *Postazione* agli appositi Uffici individuati dal Municipio competente, indicando: luogo, data, orario e tipologia della esibizione, e, in caso di gruppo, i nominativi degli altri componenti.
2. Il Nulla Osta può essere rilasciato tramite la piattaforma telematica ovvero, nelle more della completa attivazione della medesima, con modalità alternative, individuate dai Municipi, idonee a garantire l'espletamento della procedura di prenotazione nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. Ove più Artisti/e presentino richiesta per la medesima *Postazione* e per lo stesso giorno e lo stesso orario, il Nulla Osta è rilasciato secondo l'ordine di ricezione delle istanze complete di tutte le informazioni richieste, come risultante dalla piattaforma telematica ovvero dal sistema di protocollo del Municipio competente.
4. La Concessione delle *Postazioni* per l'esercizio dell'Arte di Strada non è soggetta al pagamento del Canone per l'Occupazione di Suolo Pubblico.

Articolo 6

Obblighi e modalità di svolgimento dell'Arte di Strada

1. L'Arte di Strada è esercitata nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale, delle prescrizioni dettate dalla *Zonizzazione acustica* del territorio capitolino, dai competenti Organi di controllo e, comunque, in modo tale da non recare disturbo alla quiete pubblica.



2. L'Arte di Strada è esercitata nel rispetto del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, garantendo che non risulti ostacolato l'accesso alle abitazioni, alle attività commerciali o ai servizi.
3. Non è consentito effettuare esibizioni artistiche:
 - a) a meno di 15 metri dai luoghi di culto, ospedali, scuole in corso di attività;
 - b) ad una distanza inferiore a 5 metri dai beni artistici e culturali;
 - c) nei vicoli e nelle vie aventi larghezza inferiore a 5 metri;
 - d) in corrispondenza degli accessi agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati e di finestre poste a mezzanino.
4. L'esibizione artistica non deve essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né possono essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo, ad esclusione di messaggi autopromozionali.
5. L'oggetto dell'esibizione non deve essere in alcun modo rappresentativo di ideologie razziste, sessiste, xenofobe, o incitare all'odio e alla violenza e in generale andare contro i principi della Costituzione.
6. Nell'esercizio dell'Arte di Strada è vietato il coinvolgimento, in qualsiasi modo, di animali, nonché di minori, fatto salvo quello di volontari dal pubblico accompagnati da un adulto.
7. In caso di utilizzo di fuoco, effetti pirici e oggetti infuocati durante la performance, l'Artista deve mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico e garantire la presenza di teli ignifughi e di almeno un estintore.
8. Per l'esercizio di tecniche di disegno e pittura (nel caso, ad esempio, dei c.d. "madonnari/e") devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili e che non arrechino danni al sito ove si svolge l'esercizio, ovvero a persone o cose, e rispettate le vigenti disposizioni in materia di decoro urbano. È comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio.
9. Non è consentita l'installazione di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture, palchi, ecc.
10. L'Artista di Strada risponde degli eventuali danneggiamenti procurati a luoghi, cose e persone durante l'esibizione rispetto ai quali Roma Capitale resta sollevata da ogni responsabilità.
11. L'Artista di Strada è responsabile della pulizia dello spazio utilizzato durante l'esibizione curando la rimozione degli eventuali residui sul suolo pubblico dei materiali utilizzati durante la stessa.
12. La *Postazione* assegnata non può essere oggetto di subconcessione a terzi, sia a titolo gratuito sia a pagamento.

Articolo 7

Fasce orarie e turnazioni

1. L'esercizio dell'Arte di Strada sul territorio di Roma Capitale è consentito nei seguenti orari:
 - a) nelle Aree senza particolari limitazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00;
 - b) nelle Aree sensibili di Classe A, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero i, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 22:00;
 - c) nelle Aree sensibili di Classe B e Aree Sensibili di Classe C, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numeri ii e iii, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21:00.
2. L'Artista di Strada deve esibirsi limitatamente all'orario, alla modalità ed alla Postazione indicati nella prenotazione, per la durata massima di 60 minuti. Per i/le c.d. "posteggiatori/trici" la durata massima della performance è di 15 minuti. Per i/le c.d. "madonnari/e", o categorie equivalenti, la durata della performance può essere estesa fino ad un massimo di 120 minuti.



3. Ogni Artista può prenotare fino a quattro diverse *Postazioni* al giorno. In caso di esibizioni artistiche che superino i 60 minuti, ogni Artista può prenotare fino a due diverse *Postazioni* al giorno.
4. Ogni Artista può prenotare la medesima *Postazione* per un massimo di quattro volte in un arco temporale di 30 giorni. Sono ammesse le prenotazioni per un periodo massimo di trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 8 *Controlli e sanzioni*

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento comporta l'applicazione, da parte dei competenti Organi di controllo, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura minima pari a Euro 100, 00 (cento) e massima pari a Euro 500,00 (cinquecento).
2. Gli Organi di controllo comunicano le accertate violazioni di cui al precedente comma 1 al Municipio competente, il quale, valutatane la gravità, può adottare altresì nei confronti dell'Artista responsabile un provvedimento sanzionatorio di sospensione temporanea dell'utilizzo di *Postazioni* che può variare da un minimo di 3 giorni ad un massimo di 30 giorni, dandone tempestiva comunicazione al Dipartimento Attività Culturali.
3. In caso di sospensione per più di 40 giorni cumulativi nell'arco di un anno solare, il Dipartimento Attività Culturali dispone la sospensione dell'iscrizione dell'Artista dal Registro dell'Arte di Strada per un periodo di 12 mesi.
4. In caso di sospensione dell'iscrizione dal Registro dell'Arte di Strada per 2 volte nell'arco di 5 anni il Dipartimento Attività Culturali procede alla cancellazione dal Registro.

Articolo 9 *Disposizioni transitorie e finali*

1. I nominativi degli *Artisti di Strada* già registrati nell'elenco tenuto presso il Dipartimento Attività Culturali alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono iscritti nel Registro dell'Arte di Strada di cui all'articolo 4, comma 1, per un periodo di due anni, termine entro il quale devono confermare l'iscrizione mediante presentazione della domanda di cui precedente comma 4. Decorso il termine di due anni senza che sia stata presentata la domanda, il Dipartimento Attività Culturali procede alla cancellazione dell'Artista dal Registro.
2. Le disposizioni del Regolamento dell'Arte di Strada approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 24 del 2012 si applicano allo svolgimento dell'Arte di Strada fino alla data di esecutività della Deliberazione di Giunta Capitolina che approva l'elenco delle *Aree* e delle *Postazioni* di cui all'art. 3, comma 4.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di Legge statali, regionali e comunali vigenti in materia.

